Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 22/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari)
SEDE

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma
ed altresì, per conoscenza
Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Al Commissario Straordinario dell'Azienda USL
Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
Al Presidente dell'Ordine dei Veterinari
Al Presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche
PARMA

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 (*"Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria"*), in vigore dal 2.10.2024. Linee guida operative

Sommario

SOMMARIO 2
Premessa 2
Parte prima - Le modifiche al codice penale 2
Parte seconda - Le modifiche al codice di procedura penale 3
2/a) - Le modifiche all'art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) 3
2/b) - Le modifiche all'art. 382-bis c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) 5
Parte terza – Linee guida operative 6
3/a) – Linee guida per la Polizia giudiziaria 6
3/b) – Linee guida per i Magistrati 6
Parte quarta – I rapporti con le autorità sanitarie e con gli organi professionali 7

Premessa

Per opportuna conoscenza, si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 230 dell'1.10.2024, è stato pubblicato il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante *Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*, in vigore dal 2.10.2024.

In questa sede -con riserva di valutare più approfonditamente la portata innovativa della nuova normativa in occasione di una prossima riunione con i Magistrati dell'Ufficio- si evidenziano le modifiche introdotte dal decreto legge in esame al codice penale ed al codice di procedura penale, fornendo le prime *linee guida operative* ai colleghi dell'Ufficio ed agli organi di Polizia Giudiziaria.

Parte prima - Le modifiche al codice penale

L'art. 1 del decreto legge modifica l'articolo 635 del codice penale [1], inserendovi -dopo l'attuale secondo comma- un altro comma, che prevede una nuova figura di reato, integrata dal

---

[1] **L'art. 635 c.p., nella attuale formulazione, recita testualmente (in neretto sottolineato viene riportata la nuova norma).**

"Art. 635 (Danneggiamento)

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata

4. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

5. Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

danneggiamento di cose esistenti all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, qualora commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, comma 2 c.p. (lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o attività ausiliarie ad essa funzionali), prevedendo, per detto nuovo reato, la pena della reclusione sino a 5 anni e la multa sino ad € 10.000,00, nonché l'aumento ordinario (quindi fino ad un terzo della pena innanzi specificata) nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite.
La nuova norma -come si evince dal testo riportato nella nota n. 1- contiene un generico riferimento all'art. 583-*quater* c.p., ma detto rinvio (come peraltro già precisato innanzi) deve intendersi riferito al delitto di cui secondo comma di tale ultima norma, visto che si parla di strutture sanitarie o socio-sanitarie, e considerato che, nell'art. 583-quater, è il secondo comma che si riferisce al personale sanitario, laddove il primo comma si riferisce ad altri contesti (manifestazioni sportive) [2].

Parte seconda - Le modifiche al codice di procedura penale

L'art. 2 del decreto-legge prevede modifiche agli artt. **380** (in tema di arresto obbligatorio in flagranza) e **382-bis** (in tema di *arresto differito*) del codice di procedura penale.

2/a) - Le modifiche all'art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza)

Quanto all'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera a-*bis*), vengono inserite due lettere, ovvero *"a-ter)"* ed *"a-quater)"*, per cui si allarga la platea dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [3].

---

6. Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

[2] **L'art. 583-quater c.p. recita testualmente (in neretto sottolineato viene riportato il comma secondo, di interesse ai fini del presente atto):**
"Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo".

[3] **L'art. 380 c.p.p., nella sua formulazione attuale, recita testualmente (in neretto sottolineato le nuove disposizioni):**
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

Con la lettera "a-ter)" si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per le lesioni personali ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale.
In sostanza, dunque, in tutti i casi in cui trovi applicazione il reato di cui al comma 2 dell'art. 583-quater c.p., richiamato innanzi e riportato nella nota n. 2, diventa ora obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con la lettera "a-quater"), poi, diventa obbligatorio l'arresto in flagranza in caso di commissione del reato di cui al nuovo comma 3 dell'art. 635 c.p., introdotto -come visto- dalla medesima legge.

---

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria));
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis".

2/b) - Le modifiche all'art. 382-bis c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza)

Quanto all'art. 382-bis c.p.p. (introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2023), viene inserito, dopo il comma 1, il comma 1-bis, che prevede -alle condizioni che verranno appresso specificate- la possibilità di procedere all'arresto in *flagranza differita* nelle ipotesi di delitti non colposi, per i quali sia previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario [4].

In sostanza, dunque, per tutti i casi in cui sia configurabile il reato di cui all'art. 583-quater, ovvero quello di cui al nuovo art. 635, comma 3, è ora consentito l'arresto *in flagranza differita*.

Atteso però che la norma in questione non si limita a richiamare i due reati appena citati, ma fa un generico riferimento a *"delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi (...) in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria"*, si deve ritenere -ad una prima lettura- che l'arresto *in flagranza differita* sia consentito anche per altri reati che rispondono ai criteri appena citati, quali ad esempio i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.

Da sottolineare che le nuove disposizioni si inseriscono in un articolo (382-bis c.p.) che, al primo comma, prevede l'arresto in *flagranza differita* per alcune figure di reato da *codice rosso*, ovvero il **387-bis** (*"violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"*), il **572** (*"Maltrattamenti contro familiari e conviventi"*) e **612-bis** (*"Atti persecutori"*), che non richiede nessuna condizione per potervi procedere, purchè l'attribuibilità del fatto all'indagato risulti in maniera inequivocabile da *"documentazione videofotografica o (...) altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica"*, tali potendo pacificamente intendersi non solo immagini di videosorveglianza, ma anche immagini tratte da riprese effettuate con cellulari e tablet.

Pertanto, per tali reati, purchè il fatto sia dimostrato da documentazione foto-video, la Polizia giudiziaria potrà procedere sempre e comunque all'arresto in *flagranza differita*.

---

[4] **L'art. 382-bis c.p.p., nella sua attuale formulazione, recita testualmente (in neretto sottolineato il testo di nuova introduzione):**

"Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita).

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".

Viceversa, il comma 2 dell'art. 382-bis, ovvero la nuova norma, prevede una condizione particolare, ovvero che (ferma restando la necessità che il fatto sia attribuibile in maniera inequivocabile ad un soggetto sulla base della citata documentazione foto-video), l'arresto *differito* possa essere eseguito nei casi in cui *"non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio"* (c. *infra*, linee guida oeprative); in ogni caso l'arresto va eseguito entro 48 ore dal fatto [5].

Parte terza – Linee guida operative

3/a) – Linee guida per la Polizia giudiziaria

Per la Polizia giudiziaria si sottolineano le seguenti circostanze:

1) in primo luogo, l'obbligatorietà dell'arresto, in flagranza, per il reato di cui all'art. 583-quater, c.p.;
2) in secondo luogo, l'obbligatorietà dell'arresto, in flagranza, per il reato di cui all'art. 635, comma 3, c.p.;
3) in terzo luogo, la possibilità di procedere con *arresto differito* (comunque entro 48 ore dal fatto) per i delitti non colposi di cui agli artt. 583-quater, 635, comma 3, ed altresì per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p., secondo quanto riportato nell'art. 382-bis., comma 1-bis, c.p.p.;
4) in quarto luogo, soprattutto in caso di *arresto differito*, è necessario che l'interlocuzione telefonica con il Magistrato di servizio esterno avvenga nel più breve termine possibile.

Pertanto si deve ritenere che la Polizia giudiziaria non possa procedere all'arresto differito (come invece può fare nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.) quando, ad esempio, l'indagato si sia allontanato dopo il fatto e prima dell'arrivo delle forze di polizia, o sia comunque riuscito a sfuggire all'arresto da parte delle forze di polizia; è infatti richiesto un qualcosa in più, ovvero che l'arresto non sia stato eseguito nella fragranza del reato a causa di uno dei seguenti motivi:

- *ragioni di sicurezza;*
- *incolumità pubblica o individuale;*
- *ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio*;

tali ragioni dovranno ovviamente essere ben specificate nel verbale di arresto.
La Polizia giudiziaria, qualora ritenga di effettuare *arresto in differita*, dovrà verificare preliminarmente che il fatto sia attribuibile all'indagato in maniera inequivocabile sulla base di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, tali potendo pacificamente intendersi non solo immagini di videosorveglianza, ma anche immagini tratte da riprese effettuate con cellulari e tablet.

3/b) – Linee guida per i Magistrati

Un primo aspetto da sottolineare riguarda la competenza interna per la nuova figura di reato.
Con la direttiva n. 8/2023 del 5.6.2023. si è previsto che la competenza per il reato di cui all'art. 583-quater c.p. non abbia carattere *specialistico*, per cui i fascicoli per tale tipo di reati vengono considerati di *competenza generica*.

---

[5] Questa disposizione ricorda, ma solo in parte, quella di cui all'art. 8, comma 1-ter, della legge 13.12.1989, n. 401, in tema di arresto in flagranza differita per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, che testualmente recita: *"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto"*.

Non vi sono motivi per discostarsi da tale linea per il nuovo reato di cui all'art. 635, comma 3, c.p., introdotto con il decreto-legge 137/2024, per cui anch'esso va considerato di *competenza generica*.

Un secondo aspetto riguarda essenzialmente il ruolo del Magistrato di *turno esterno*, sotto un duplice profilo:

- in caso di arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell'art. 380, commi a-ter) ed a-quater) c.p.p., dovrà ovviamente valutare l'esatta osservanza, da parte della Polizia giudiziaria, delle disposizioni in tema di obbligatorietà dell'arresto;
- in caso di *arresto differito* ex art. 382-bis c.p., dovrà valutare, già in sede di comunicazione telefonica da parte della Polizia giudiziaria subito dopo l'arresto, la puntuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge perché si possa operare detto arresto, e dunque che l'arresto in flagranza non sia stato possibile per *ragioni di sicurezza*, ovvero ragioni di *incolumità pubblica o individuale* ovvero ancora per *ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio*.

Parte quarta – I rapporti con le autorità sanitarie e con gli organi professionali

La presente direttiva viene inoltrata anche agli organismi di vertice della Sanità locale Parma ed ai Presidenti degli Ordini professionali, per opportuna conoscenza in ordine alla maggiore tutela che, con il decreto-legge in questione, viene riconosciuta agli esercenti le professioni sanitarie.

ooooo

La presente direttiva diventa operativa con effetto immediato

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 3.10.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.10.2024
12:47:47
GMT+02:00